

Numero 16 5 6 e data 1 5 RFR 1919



REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Terza

Adunanza di Sezione del 9 febbraio 2010

NUMERO AFFARE 04411/2009

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale Regolazione e Contratti.

RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROPOSTO DALLA SIG.RA ROSSELLA NESSI CONTRO IL COMUNE DI ORTELLE E NEI CONFRONTI DEL SIG. PRIMALDO CASCIARO.

LA SEZIONE

Vista la relazione prot. 0004457-03/11/2009, pervenuta il 3 novembre 2009, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale) chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine al ricorso indicato in oggetto;

R-2011 17:28 Da:STUDIO LEGALE

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore consigliere Maria Grazia Cappugi;

Ritenuto in fatto quanto esposto nel ricorso e nella relazione dell'Amministrazione;

ha proposto ricorso straordinario al Premesso: Presidente della Repubblica per l'annullamento, previa sospensione: cautelare, di una serie di atti emanati dal Comune di in primo luogo, la determinazione n. 169 Reg. Gen. del 15 aprile 2009 di decadenza dall'aggiudicazione di una gara pubblica per la realizzazione e conduzione di un chiosco bar da effettuare a spese del privato sulla base delle indicazioni progettuali fornite dall'Amministrazione comunale. Lamenta: violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della legge 241/1990 ed eccesso di potere per violazione del giusto procedimento; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti, carenza di istruttoria e di motivazione; violazione e falsa applicazione dell'art. 109 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i.; violazione e falsa applicazione dell'art. 30 della legge n. 109/1990 e s.m.i..

L'Amministrazione si esprime per il rigetto del ricorso.

Considerato:

Il ricorso è infondato.

Con bando di gara in data 11 agosto 2008, il Comune di " indiceva una gara pubblica per la costituzione, per la durata di AR-2011 17:29 Da:STUDIO LEGALE

diciannove anni, di un diritto di superficie su area pubblica per la realizzazione e conduzione di un chiosco bar da effettuare a spese privato in virtù delle indicazioni progettuali fornite dall'Amministrazione comunale. Nel bando di gara era previsto, come criterio di aggiudicazione, quello delle offerte segrete ex art. 73, lett. C) R.D. n. 827 del 1924; l'importo a base d'asta era fissato in 20.000,00 Euro all'anno soggetto a variazione annuale ISTAT a decorrere dal secondó anno. Era inoltre previsto il trattenimento del deposito cauzionale dal parte del Comune qualora l'aggiudicatario non avesse proceduto alla stipula dell'atto di concessione del diritto di superficie e, comunque, non si fosse proceduto alla stipula entro novanta giorni dall'aggiudicazione definitiva per causa non imputabile all'Amministrazione.

Con nota del 25 settembre 2008, il responsabile dell'UTC comunicava alla ricorrente che era risultata provvisoriamente aggiudicataria della gara e le chiedeva la documentazione necessaria alla stipula del contratto, tra cui il frazionamento dell'area interessata. Con successiva nota del 6 novembre 2008, il responsabile dell'UTC inviava alla sig.ra la determinazione n. 425 del 31 ottobre 2008 con la quale si provvedeva all'aggiudicazione definitiva della gara e si invitava l'interessata a provvedere, entro il termine di trenta giorni, al frazionamento dell'area interessata alla costituzione del diritto di superficie, propedeutico alla stipula del relativo contratto.

Con determinazione n. 540 del 24 dicembre 2008, trasmessa con

AR-2011 17:29 Da:STUDIO LEGALE

A:0805219058

nota in pari data, il Comune rettificava la precedente determinazione n. 425 precisando che, per mero crrore materiale, la variazione ISTAT era stata calcolata sull'importo di 2000,00 Euro anziché sull'importo effettivo annuo di aggiudicazione pari a 8000,00 Euro.

Con nota del 30 dicembre 2008 la ricorrente chiedeva una proroga del termine per la presentazione del frazionamento, proroga che il Comune concedeva fino al 31 gennaio 2009.

convocava la Con nota del 13 marzo 2009 il Comune di ricorrente per la stipula del contratto, fissata per il giorno 20 marzo 2009, precisando che la mancata sottoscrizione dell'atto pubblico per causa alla stessa imputabile avrebbe comportato la decadenza dall'aggiudicazione con conseguente trattenimento del deposito cauzionale pari a 2000,00 Euro.

Tuttavia la ricorrente rinunciava alla stipula del contratto e, per il tramite del proprio legale, sollevava delle obiezioni con le quali si doleva di una rilevante difformità strutturale tra il progetto indicato nel bando di gara e quanto effettivamente realizzabile, con particolare riguardo alla sosta degli avventori nel chiosco.

Ne conseguiva la decadenza della ricorrente dall'aggiudicazione e l'aggiudicazione - prima provvisoria e poi definitiva - al 3° classificato sig.

Tutti i suddetti atti sono impugnati con il presente ricorso straordinario per motivi che appaiono infondati.

In primo luogo, deve essere disattesa la censura di violazione dell'art.

A:0805219058

7 e ss. della legge n. 241 del 1990 dal momento che, dalla emerge chiaramente corrispondenza scambiata con la sig.ra che quest'ultima aveva piena cognizione dei provvedimenti adottati dall'Ufficio tecnico.

Quanto al secondo motivo di censura, la decadenza non è stata automatica, come sostiene la ricorrente, giacchè il provvedimento di caducazione dell'aggiudicazione è intervenuto proprio a seguito della volontà della medesima di non perfezionare il contratto in parola. Pretestuose appaiono a questo riguardo le giustificazioni avanzate; le riguardavano infatti personali modifiche chieste dalla sig.ra esigenze commerciali che non trovavano però riscontro negli atti comunali e non potevano costituire motivo di rielaborazione del

E' infondato, infine, anche il rerzo motivo di censura poiché l'incameramento della cauzione, dopo che la sig.ra rifiutata senza valido motivo di sottoscrivere il contratto, era avvenuto in base a espresse previsioni dal bando.

Per le considerazioni sopra esposte deve pertanto concludersi per la reiezione del ricorso in esame. Deve essere egualmente respinta l'istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto unitamente all'istanza cautelare.

L'ESTENSORE Maria Grazia Cappugi

IL PRESIDENTE Salvatore Giacchetti

IL SEGRETARIO

LA PRESENTE COPIA, COMPOSTA DI FOGLI, E' CONFORME ALL'ORIGINALE ESISTENTE PRESSO QUESTO UFFICIO

Direupre Amministrativo Maria Vittoria DARDES

A:0805219058 -2011 17:28 Da:STUDIO LEGALE Visto il neuro suscrimeno al Presidente della Repubblica proposto dalla per l'annullament, somersione, della determinazione n. 169 Reg. Gen. del 15 aprile 2009 avents at regione del diritto di superficie su area pubblica sul reclizazione e conduzione di un chiosco bar. Decadenza aggiudicazione": ca a casa araone n. 196 Reg. Gen. del 4 maggio 2009 avente ad oggetto Gue per le comme dei diritto di superficie su area pubblica sul per la durata di cersi 19 (diescomove) finalizzata alla realizzazione e alla conduzione di un chiosco per. heritarione provvisoria al terzo classificato"; della determinazione n. 246 Reg. Grandel 20 2009 avente ad oggetto "Aggiudicazione definitiva per la anni 19 (dicionare frait dia realizzazione e alla conduzione di un chiosco bar"; costilucione de cir superficie su area pubblica sul. della nota sintarale n. 2383 del 6 aprile 2009 di rigetto della richiesta di deposito cauzionale: del conzero, ove eveninalmente stipulato, con il sig. nonche di त्यात हो क्षेत्र क्षात्र क्षात्र व्याप्त क्षात्र क् Visto i Testo Unito delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con R.D. 26 giugno 1924, nº 1054 e sameseive modificazioni; Visto il R.D. 21 aprile 1942, nº 444 con il quale è stato approvato il Regolamento per la esecuzione delle leggi sul Consiglio di Stato; Visto il dPR 24 marchine 1971, nº 1199 recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricursi amministrativi; Visto l'art 3, comme 4, della legge 21 luglio 2000, n° 205 sulle disposizioni in Visto il parere m 4411/2009 espresso dal Consiglio di Stato - Sezione III materia di giustizia ammunistrativa; nell'adunanza del 9 feboraio 2010 il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte; Su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti: DECRETA e all'istanza cautelarc. Il ricorso di cui alle premesse e LA PRESENTE COPIA, COMPOSTA DI FOGLI, E' CONFORME ALL'ORIGINALE ESISTENTE PRESSO ~ MEFICIO



Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALIE IL PERSONALE DIREZIONE GENERALE PER LA REGOLAZIONE E I CONTRATTI PUBBLICI Div. II

M_INF-REG Duezione Generale per la Regolazione REG

REGISTRO UFFICIALE Prof 0000840-02/03/2011-USCITA

RACCOMANDATA A/R

Alla Signora elettivamente domiciliata c/o Avv. Eros Capraro Via IV Novembre, 90 73030 CASTRO (LE)

Al Comune di elettivamente domiciliato c/o Avv. Silvestro Lazzari Via Taranto, 92 73100 LECCE

Al Signor Rappresentato e difeso da Avv. Antonio Maria La Scala elettivamente domiciliato c/o Avv. Sebastiano Russo Via delle Baleniere, 98 00121 ROMA




OGGETTO:Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla contro il Comune di nei confronti del

Signor Con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 settembre 2010 è stato deciso il ricorso straordinario in oggetto indicato.

Si trasmette copia conforme del succitato DPR, con allegato il relativo parere n. 4411/2009 espresso dal Consiglio di Stato, Sez. III, nell'adunanza del 9 febbraio 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Beandiette VEC.4)



M_INF-GABINETTO Uffici Diretta Collaborazione Ministro UFFGAB

> REGISTRO UFFICIALE Prot: 0017443-21/04/2010-NGRESSO



Consiglio di Stato

Segretariato Generale

	1	,-1	
N	16)	6

Risposta a nota del N.

Div.

OGGETTO:

RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Proposto da Nessi Rossella AVV PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE SU AREA PUBBLICA IN FUNZIONE DELLA REALIZZAZIONE E CONDUZIONE CHIOSCO BAR

Allegati N.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIREZIONE GENERALE REGOLAZIONE E CONTRATTI (.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Roma, addi | 6 0PR 2000

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il parere numero 4411/2009 emesso dalla SEZIONE TERZA di questo Consiglio sull' affare a fianco indicato.

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000,

Restituisco gli atti allegati alla richiesta del parere.

M_INF-REG Direzione Generale per la Regolazione REG

REGISTRO UFFICIALE Prot. 0002211-20/05/2010-INGRESSO

Segretario Generale

Solutuell.